



Tribunale Civile e Penale di Trento

CANCELLERIA FALLIMENTARE

N. 27/2013 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr.A.GIULIANI
Dr.A.MANTOVANI
Dr.M. ATTANASIO

PRESIDENTE
GIUDICE
GIUDICE rel.

Letta l'istanza depositata in data 16 gennaio 2014 da Centro [REDACTED] S.r.l., intesa alla proroga del termine concesso ai sensi dell'art. 161, comma 6°, 1. fall.;

rilevato che la debitrice espone di aver ottenuto, a seguito della presentazione di domanda di concordato con riserva, la concessione di un termine di 90 giorni per il deposito della proposta e del piano concordatario, o, in alternativa, per la presentazione di una domanda ex art. 182 bis l. fall., termine successivamente prorogato, con provvedimento del 21 novembre 2013, di ulteriori 60 giorni; che la richiesta è motivata col fatto che l'acquisizione di parte consistente del patrimonio immobiliare della società da parte di Finanziaria [REDACTED] SGR S.p.A. in qualità di gestore del Fondo [REDACTED] - acquisizione che riveste significativa importanza ai fini della definizione dell'accordo con i creditori sociali - doveva essere deliberata il 20 gennaio 2014, si che la ristrettezza del tempo decorrente da tale momento allo scadere del termine assegnato ex art. 161, comma 6° è tale da rendere impossibile il perfezionamento delle intese con i creditori, e la formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che l'istante intende presentare, in tempo utile per un tempestivo deposito della domanda ex art. 182 bis l. fall.;

considerato che con l'art. 161, comma 6°, il legislatore ha inteso contemperare i contrapposti interessi dei soggetti coinvolti nella crisi di impresa: da un lato, quello dell'imprenditore a disporre di un lasso di tempo ragionevole per poter predisporre la proposta ed il piano (ovvero l'accordo di ristrutturazione dei debiti), ed approntare il relativo corredo documentale, al riparo di aggressioni dei creditori; dall'altro, quello dei medesimi creditori a non subire ritardi eccessivi nel soddisfacimento delle proprie ragioni di credito (tanto più in quanto la domanda di concordato in bianco può concludersi con un nulla di fatto e, anche quando essa sfocia nel suo epilogo naturale - il deposito di proposta e piano o la presentazione di una domanda ex art. 182 bis l. fall. - ai tempi di "attesa" della fase di preconcordato si aggiungono quelli previsti nel piano per l'adempimento della proposta, ovvero quelli della moratoria contemplata dall'art. 182 bis, comma 1°, lett. a), l. fall.);

che tale contemperamento è stato attuato fissando un termine massimo di 180 giorni (120 + 60 di proroga) all'operatività dell'ombrello protettivo che si apre con la pubblicazione della domanda di concordato con riserva nel registro delle imprese;

che nella specie tale limite non è stato superato, e non lo sarebbe neppure con la concessione della proroga domandata, in quanto, sebbene la debitrice abbia già usufruito di una proroga, e nella sua massima estensione, il termine originariamente concesso era inferiore a quello concedibile ai sensi dell'art. 161, comma 6°, 1. fall.; che, mentre il limite massimo di 180 giorni deve ritenersi invalicabile, proprio in considerazione delle ragioni che hanno portato alla sua determinazione, quali sopra esposte, non altrettanto può in assoluto predicarsi quanto al termine di 60 giorni previsto per la proroga;

che, nel caso di specie, le ragioni che hanno portato Centro [redacted] a domandare un'ulteriore proroga, se da un lato appaiono addebitabili non alla stessa, bensì ai tempi dei processi decisionali di un soggetto terzo, dall'altro sono conseguenza dello sviluppo del progetto di risoluzione della crisi di impresa elaborato dalla debitrice, atteso che la possibilità di un intervento del [redacted]

[redacted] si è prospettata solo nel corso della procedura di preconcordato; che, in questa prospettiva, ritenere che anche il limite interno della proroga non sia valicabile, anche quanto quello massimo di 180 giorni risulti rispettato, significherebbe penalizzare ingiustificatamente quelle situazioni in cui l'elaborazione della proposta concordataria, o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, divenga a posteriori più complessa, o comunque bisognosa di un tempo maggiore di 60 giorni, per l'evolversi di quel progetto o il sopravvenire di nuove circostanze, non valutabili e non valutate dal Tribunale al momento della fissazione del primo termine;

che la proroga richiesta deve essere pertanto concessa

P.Q.M.

Proroga di giorni il termine assegnato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, 1. fall., sino al 26 febbraio 2014, fermi restando gli obblighi informativi imposti alla società

Manda alla Cancelleria per la comunicazione

Trento, 24 gennaio 2014-01-24

IL GIUDICE REL.
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE
Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO
f.fo. Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il

IL FUNZIONARIO



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 34/2013 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da:

Dr. A. GIULIANI
Dr. A. MANTOVANI
Dr. M. ATTANASIO

PRÉSIDENTE
GIUDICE
GIUDICE rel.

Letta l'istanza depositata in data 28 marzo 2014 da [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, intesa alla proroga del termine concesso ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall.;

rilevato che la debitrice espone di aver ottenuto, a seguito della presentazione di domanda di concordato con riserva, la concessione di un termine di 55 giorni per il deposito della proposta e del piano concordatario, termine successivamente prorogato, con provvedimento del 21 novembre 2013, sino al 30 maggio 2014;

che la richiesta è motivata con la necessità di definire i termini di un accordo con i due principali creditori (istituti di credito) inteso alla concessione di nuova finanza destinata al pagamento delle spese in precedenza e degli altri creditori, stante l'insufficienza dell'attivo della società a garantire, in aggiunta al pagamento integrale dei crediti predefucibili e privilegiati, un sia pur minimo pagamento dei crediti chirografari;

considerato che con l'art. 161, comma 6°, il legislatore ha inteso contemperare i contrapposti interessi dei soggetti coinvolti nella crisi di impresa: da un lato, quello dell'imprenditore a disporre di un lasso di tempo ragionevole per poter predisporre la proposta ed il piano (ovvero l'accordo di ristrutturazione dei debiti), ed approntare il relativo corredo documentale, al riparo di aggressioni dei creditori; dall'altro, quello dei medesimi creditori a non subire ritardi eccessivi nel soddisfacimento delle proprie ragioni di credito (tanto più in quanto la domanda di concordato in bianco può concludersi con un nulla di fatto e, anche quando essa sfocia nel suo epilogo naturale - il deposito di proposta e piano o la presentazione di una domanda ex art. 182 bis l. fall. - ai tempi di "attesa" della fase di pre-concordato si aggiungono quelli previsti nel piano per l'adempimento della proposta, ovvero quelli della moratoria contemplata dall'art. 182 bis, comma 1°, lett. a) l. fall.);

che tale contemperamento è stato attuato fissando un termine massimo di 180 giorni (120 + 60 di proroga) all'operatività dell'ombrello protettivo che si apre con la pubblicazione della domanda di concordato con riserva nel registro delle imprese;

che nella specie tale limite non è stato superato, e non lo sarebbe neppure con la concessione della proroga domandata, in quanto, sebbene la debitrice abbia già

usufrutto di una proroga, il termine originariamente concesso era inferiore a quello concedibile ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall.;

che, mentre il limite massimo di 180 giorni deve ritenersi invalicabile, proprio in considerazione delle ragioni che hanno portato alla sua determinazione, quali sopra esposte, non altrettanto può in assoluto predicarsi quanto al termine di 60 giorni previsto per la proroga;

che, nel caso di specie, le ragioni che hanno portato [redacted] a domandare un'ulteriore proroga appaiono riconducibili ai tempi dei processi decisionali di un soggetto terzo (uno degli istituti di credito);

che, in questa prospettiva, ritenere che anche il limite interno della proroga non sia valicabile, anche quanto quello massimo di 180 giorni risulti rispettato, significherebbe penalizzare ingiustificatamente quelle situazioni in cui l'elaborazione della proposta concordataria, o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, divenga a posteriori più complessa, o comunque bisognosa di un tempo maggiore di 60 giorni, per l'evolversi di quel progetto o il sopravvenire di nuove circostanze, non valutabili e non valutate dal Tribunale al momento della fissazione del primo termine;

che la proroga richiesta deve essere pertanto concessa

P.Q.M.

Proroga di giorni il termine assegnato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall., sino al 30 maggio 2014, fermi restando gli obblighi informativi imposti alla società

Manda alla Cancelleria per la comunicazione

Trento, 3 aprile 2014

IL GIUDICE REL.
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE

Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO
Dr. Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il 7 APR 2014

IL FUNZIONARIO

Fallimentari e

